

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 441/17 V.G.



La Corte d' appello di Firenze
Sezione I civile

Composta da

- EDOARDO MONTI
- ANDREA RICCUCCI
- DOMENICO PAPARO

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

nel procedimento n. **441/17** V.G.

promosso da

BRUGNONI MICHELE

- reclamante –

contro

INPS

- reclamato –

E contro

STUDIO ASSOCIATO AGOSTINI

Reclamato

E nei confronti del

P.G.

- intervenuto -

Ha emesso il seguente

DECRETO

1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte BRUGNONI MICHELE ha proposto reclamo ex art.26 L.F. avverso il decreto n.327/2017 di repertorio emesso dal Tribunale di Firenze, in data 21/6/2017, depositato il 29/6/2017, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione dell'esdebitazione proposta dal reclamante in relazione al suo fallimento dichiarato dal Tribunale di Firenze, quale socio illimitatamente responsabile ed unitamente alla PELLETTIERIA BRUGNONI s.n.c., con sentenza n.216/2010.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 441/17 V.G.

La decisione reclamata deduce come ostativo:

- dal punto di vista oggettivo ex art.142 comma 2, che i pagamenti eseguiti non potevano affermarsi congrui atteso che a fronte di un passivo di €.563.935,00= (di cui 269.295,32= in privilegio e 294.639,93= in chirografo) sono stati pagati per l' 85,39% i soli crediti dei dipendenti (compresa al rivalsa INPS per il TFR) con la somma di €.48.038,05=; mentre il solo creditore insinuato nel passivo del socio fallito, la EQUITALLIA CERITA S.p.A., era stato pagato in misura pari all'1,15% per €.327,30= ; sicché il residuo debito sia privilegiato che chirografario, di complessivi €.515.569,35=, non ha ricevuto alcun pagamento: con pagamento del debito complessivo in misura pari alla ridotta percentuale dell'8,50% circa.

Risultavano costituiti nel giudizio come creditori insoddisfatti contrari l' INPS e lo STUDIO ASSOCIATO AGOSTINI.

2.1. Con il primo prolioso ed in parte irrilevante (quanto ad esempio all'elemento soggettivo del tutto ininfluenza nella decisione gravata) pur se unico motivo di reclamo BRUGNONI MICHELE ha affermato che la percentuale di pagamento dei debiti, ivi compresi quelli in prededuzione per €.17.541,87=, non poteva che ritenersi congrua, considerato che il totale attivo recuperato ammontava ad €.63.078,52= con una percentuale complessiva di pagamento dei debiti del 10,57%.

3.1. INPS nel costituirsi ha chiesto conferma del provvedimento reclamato assumendo che occorre anche tenere conto oltre che della quantità, anche della qualità dei debiti rimasti non pagati, che nella specie è tenuto conto del soggetto creditore ineriscono a sanzioni e contributi assicurativi che, ove non soddisfatti, andranno a gravare sul corpo sociale dato che il credito del lavoratore deve egualmente essere soddisfatto.

Inoltre secondo l'INPS i debiti de quibus restano esclusi dall'esdebitazione ex art.142 comma 3 lettera a) in quanto estranei all'esercizio dell'impresa.

3.2. Si è costituito anche lo STUDIO ASSOCIATO AGOSTINI che si è opposto a sua volta al reclamo assumendo che nel computo dei pagamenti non devono essere considerati quelli relativi alla prededuzione; e che la percentuale complessiva del solo 8% del debito complessivo appare oggettivamente non congrua per conseguire il riconoscimento del beneficio invocato dal reclamante.

4. Il P.G. è intervenuto, ma non ha concluso.

5. Sentite le parti all'odierna udienza il Collegio ha riservato la decisione.

6. Il reclamo è infondato.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 441/17 V.G.

Lo stesso giudice reclamato richiama le decisioni di legittimità rese a sezioni unite ove si afferma in particolare in relazione ai pagamenti parziali “ ... dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.). (Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011, Rv. 619470)”.

Su tale premessa la decisione del Tribunale va condivisa, ove si consideri da un lato che la percentuale complessiva dei creditori pagati, dei quali non fanno parte le spese prededuttive a carico della massa ma causate appunto dalla procedura concorsuale conseguente all'insolvenza, non supera l'8,5% del debito: raggiunge dunque una percentuale irrisoria, valutata anche in relazione al fatto che con recente ripensamento (d.l. n.83/2015 art.4 comma 1 lett.a) che aggiunge l'ultimo comma dell'art.160 l.f.) lo stesso legislatore ha preteso per il concordato preventivo una percentuale di pagamento minimo del credito chirografario in misura del 20%. Ove pure non riferita ai conteggi di esdebitazione, tale percentuale minima prevista dal legislatore per i creditori chirografari in ipotesi di concordato preventivo non può non assumere a criterio minimo di valutazione in ordine ai criteri di congruità che devono sottendere la decisione in materia in punto di percentuale creditoria complessivamente soddisfatta.

Il pagamento del primo privilegio mobiliare in misura significativa è dunque ininfluenza a fronte del nulla riservato agli altri creditori e della percentuale complessiva del solo 8,5%.

A giudizio della Corte rileva anche in punto di congruità la qualità dei crediti rimasti del tutto insoddisfatti: in particolare quelli relativi ai contributi assicurativi obbligatori per i



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 441/17 V.G.

lavoratori, il cui costo ricade necessariamente sulla collettività ed il cui totale omesso pagamento riverbera in modo rilevante sulla qualità dei pagamenti effettuati in punto di considerazione della congruità di essi e di contrapposizione di tali omessi pagamenti al contrapposto “diritto a ripartire” del fallito.

7. Le spese seguono la soccombenza su causa di valore indeterminato.

P.Q.M.

respinge

il reclamo proposto da BRUGNONI MICHELE e per l'effetto

Condanna

BRUGNONI MICHELE a pagare:

1) all'INPS le spese legali del grado che liquida in €.2.000,00= per la fase di studio, €.1.350,00= per la fase introduttiva, ed €.1.600,00= per la fase decisoria solo orale, oltre alle spese forfetarie pari al 15% degli onorari ed IVA e CAP di legge.

2) allo STUDIO ASSOCIATO AGOSTINI le spese legali del grado che liquida in €.2.000,00= per la fase di studio, €.1.350,00= per la fase introduttiva, ed €.1.600,00= per la fase decisoria solo orale, oltre alle spese forfetarie pari al 15% degli onorari ed IVA e CAP di legge.

Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 12/1/2018.

Il Presidente

